



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepugliaLnd@pec.it

PEC CSAT: appello.pugliaLnd@pec.it

PEC GS: giudice.pugliaLnd@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppisquadra@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023
Comunicato Ufficiale N° 209 del 30 Giugno 2023

ULTIMO

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND

Con la chiusura della stagione sportiva 2022/2023, colgo l'occasione per augurare una buona estate, anche da parte del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, a tutte le Società, ai dirigenti, alle calciatrici e ai calciatori, ai tecnici, ai tesserati che compongono la nostra grande Famiglia Federale e a tutto il mondo arbitrale.

Buon calcio a tutti!

Vito Tisci

PROCEDURE DI CHIUSURA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – PORTALE SOCIETÀ LND

Si informano le Società affiliate che **nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2023**, come da prassi annuale consolidata, si svolgeranno le attività di chiusura della stagione sportiva 2022/2023 nonché quelle propedeutiche all'avvio della s.s. 2023/2024. **Il portale riservato alle Società LND, pertanto, sarà temporaneamente disabilitato e riprenderà a funzionare a partire dal 1° luglio 2023.**

In questo intervallo di tempo, verrà rilasciata la **piattaforma di ticketing Customer Service** che sostituirà il sistema redmine sul portale riservato alle Società LND. A tal proposito, al fine di fornire opportuna assistenza in questa fase di transizione, l'Ufficio Sistemi Informativi della Lega Nazionale Dilettanti ha impostato sul medesimo portale un messaggio di avviso per tutte le Società affiliate.

ORGANIGRAMMI SOCIETARI – PORTALE SERVIZI FIGC ANAGRAFE FEDERALE

Si ritiene utile rammentare che gli **organigrammi societari della stagione sportiva 2023/2024 verranno importati per intero da quella precedente.**

Il 1° luglio 2023, quindi, le Società affiliate dovranno accedere al portale FIGC Anagrafe ed eliminare i soggetti che non fanno più parte dei propri organigrammi societari, oltre a poter aggiungere nuovi componenti. Con l'importazione dell'organigramma societario dalla vecchia stagione sportiva, **verrà automaticamente attivata anche la firma elettronica sul portale Società LND** dando la possibilità alle Società stesse di iniziare ad effettuare le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai Campionati.

Per l'espletamento delle attività sopra indicate, le Società affiliate dovranno utilizzare il nuovo portale servizi FIGC dedicato, reperibile al seguente link: <https://anagrafefederale.figc.it/>.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 454 DEL 30 GIUGNO 2023)

In calce al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 454 della LND, inerente i modelli tipo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D. Lgs. 36/2021, da utilizzare in ambito dilettantistico – Comunicato Ufficiale n. 243/A della FIGC..

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 30/6/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



COMUNICATO UFFICIALE N. 454 **Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 243/A della F.I.G.C., inerente i modelli tipo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D. Lgs. 36/2021, da utilizzare in ambito dilettantistico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/A

Si pubblicano i modelli tipo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D. Lgs. 36/2021 redatti d'intesa con la L.N.D., l'A.I.C. e l'A.I.A.C., da utilizzare in ambito dilettantistico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta)
ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Tra

La Società _____, C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
_____, con sede in _____,
_____, via _____ n. _____
rappresentata da _____ qualifica _____,
_____ nel prosieguo definita per brevità la **“Società”**

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a _____,
il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____,
via _____ n. _____ email o pec: _____,
nel prosieguo per brevità **“Atleta”**;

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co.

1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della prima squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'accordo collettivo di Settore, dopo la sua sottoscrizione.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e alloggio.

Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all' Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

.....

.....

.....

.....

.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al “doppio tesseramento”

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a **consentire/non consentire** (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire) all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo

correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Per ogni controversia relativa alla validità, all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente all'organo federale competente e, a seguito della sottoscrizione dell'accordo collettivo, all'organismo arbitrale dallo stesso previsto, che decide con lodo costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto da esso nascente

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Articolo 17) Partecipazione di un agente sportivo alla stipula del presente accordo (Facoltativo: compilare solo nel caso di mandato ad un Agente sottoscritto e depositato secondo le disposizioni federali)

Le parti dichiarano di esser state assistite, ai fini della stipula del presente accordo, dai seguenti Agenti Sportivi:

_____ per la Società;

_____ per l'Atleta.

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16 e 17

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta
minorenne)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Tra

La Società _____, C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
_____ con sede in _____,
_____ rappresentata da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la **“Società”**

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____,
il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, via _____ n _____ email
o pec: _____ nel prosieguo per brevità **“Atleta”**, qui
rappresentato/a dagli esercenti la responsabilità genitoriale
Sigg _____
_____ C.F. _____ C.F. _____

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della prima squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'accordo collettivo di Settore, dopo la sua sottoscrizione.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno (durata massima non superiore alle tre stagioni sportive)

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e alloggio.

Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all' Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al “doppio tesseramento”

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a **consentire/non consentire** (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire) all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Per ogni controversia relativa alla validità, all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente all'organo federale competente e, a seguito della sottoscrizione dell'accordo collettivo, all'organismo arbitrale dallo stesso previsto, che decide con lodo costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto da esso nascente.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Articolo 17) Partecipazione di un agente sportivo alla stipula del presente accordo (Facoltativo: compilare solo nel caso di mandato ad un Agente sottoscritto e depositato secondo le disposizioni federali)

Le parti dichiarano di esser state assistite, ai fini della stipula del presente accordo, dai seguenti Agenti Sportivi:

_____ per la Società;

_____ per l'Atleta.

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Entrambi gli esercenti la potestà genitoriale

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 10, 12, 16 e 17

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Esercenti la responsabilità genitoriale

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Tecnico
Allenatore e Preparatore Atletico)**
ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Tra

La Società _____,
C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
con _____ sede _____ in _____
_____ Via _____ n. _____
_____ rappresentata da _____ qualifica _____
_____, nel prosieguo definita per brevità la **“Società”**

e

Il Tecnico _____, matricola F.I.G.C. n. _____, qualifica _____,
nato/a a _____, il _____, C. F. _____,
_____ domiciliato in _____, Via _____ n. _____
mail o pec _____, nel prosieguo per brevità il **“Tecnico”**;

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi esclusivamente di Tecnici iscritti all'Albo e Ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- il Tecnico intende collaborare per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità tecnico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione;

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, 3 c. c.p.c. e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce al Tecnico l'incarico di _____ da svolgersi con le modalità del lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Nell'ambito dell'incarico conferito il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali, _____.

Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'Accordo Collettivo di settore, dopo la sua sottoscrizione.

Il mutamento di incarico o lo svolgimento di altri compiti, rispetto a quelli indicati all'atto del tesseramento, e qui riportati, potranno avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico.

Articolo 3) Durata

Il presente contratto avrà durata dal ____ e fino al 30 giugno ____.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della società.

Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

Il Tecnico sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere al Tecnico i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta a quanto sopra ed altresì per ogni eventuale annualità successiva,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e alloggio.

In caso di contratto pluriennale, la Società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto. Qualora la Società ometta di presentare richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra, il Tecnico dovrà intendersi esonerato dal rendere la prestazione.

Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere al Tecnico i seguenti importi lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Esonero e dimissioni del Tecnico

La società ha facoltà di esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del contratto.

Il **compenso in parte fissa** dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero, fatte salve le ipotesi previste dall'Accordo Collettivo di dimissioni del Tecnico.

Il **compenso in parte variabile**, salvo diverso accordo, sarà dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero - in misura proporzionale e rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Il **rimborso delle spese sostenute** sarà, invece, riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.

L'esonero e le eventuali dimissioni del Tecnico dovranno essere comunicati in forma scritta rispettivamente al Tecnico ed alla Società.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le Parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli Accordi Collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le Parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle Parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 11) Elezione di domicilio

Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 12) Consenso al trattamento dei dati personali

Il Tecnico è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). Il Tecnico dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il Tecnico, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2021, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato con il presente contratto sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. di cui all'art. 94 ter N.O.I.F. o all'eventuale organismo arbitrale che sarà previsto nell'Accordo Collettivo.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato:

- dal D.Lgs. 36/2021;
- dalle norme di legge vigenti applicabili alla tipologia del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa;
- dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli Accordi Collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei Tecnici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC dai suoi Organi, nonché dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado, e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

La Società

Il Tecnico

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4,5, 10, 11, 15

La Società

Il Tecnico